ISTITUTO COMPRENSIVO "L. BARTOLINI"

Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN)
Tel.: 0731789026 - C.F.: 91017860429
e-mail: anic83800g@istruzione.it – anic83800g@pec.istruzione.it
www.icbartolini.edu.it – cod.Min.: ANIC83800G
Codice univoco Amm.ne: UFLSH4

COMUNICAZIONE n. 158

AL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
prime indicazioni operative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

che, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute **m_pi. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022** (pubblicata sul sito della scuola nell'area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 17), **le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico** saranno regolate secondo le seguenti indicazioni:

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- ✓ attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; (Gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di proprie mascherine FFP2)
- ✓ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. **(VEDI SOTTO)**

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- ✓ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- ✓ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone

molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- ✓ attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri (Gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di proprie mascherine FFP2);
- ✓ misura sanitaria: Auto-sorveglianza. **(VEDI SOTTO)**

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "*per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]"*.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (pubblicata sul sito della scuola nell'area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 18 - **vedi comunicazione n. 155**)

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- ✓ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ✓ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (pubblicata sul sito della scuola nell'area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 18).
  Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (pubblicata sul sito della scuola nell'area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 18).

REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA

- ✓ **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede**: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E'

prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."

- ✓ non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- ✓ i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

(si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 - pubblicata sul sito della scuola nell'area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 18 **vedi comunicazione n. 155**).

Cupramontana, 10/01/22

F.to Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori